

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE**N. 64/2007****del 15 giugno 2007****che modifica il protocollo 31, sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà, dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito «l'accordo»), in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

- (1) Il protocollo 31 dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 107/2005 dell'8 luglio 2005 ⁽¹⁾.
- (2) È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo per includere la decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce il programma Gioventù in azione per il periodo 2007-2013 ⁽²⁾.
- (3) È opportuno estendere la cooperazione delle parti contraenti dell'accordo per includere la decisione n. 1720/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce un programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente ⁽³⁾.
- (4) Occorre pertanto modificare il protocollo 31 dell'accordo per far sì che la cooperazione estesa possa iniziare il 1° gennaio 2007,

DECIDE:

Articolo 1

L'articolo 4 del protocollo 31 dell'accordo è modificato come segue:

1) dopo il paragrafo 2k viene inserito il paragrafo seguente:

«2l. Gli Stati EFTA partecipano, a decorrere dal 1° gennaio 2007, ai seguenti programmi:

- **32006 D 1719**: decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce il programma Gioventù in azione per il periodo 2007-2013 (GU L 327 del 24.11.2006, pag. 30),
- **32006 D 1720**: decisione n. 1720/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce un programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente (GU L 327 del 24.11.2006, pag. 45).»;

⁽¹⁾ GU L 306 del 24.11.2005, pag. 45.⁽²⁾ GU L 327 del 24.11.2006, pag. 30.⁽³⁾ GU L 327 del 24.11.2006, pag. 45.

2) il testo del paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

«Gli Stati EFTA contribuiscono finanziariamente ai programmi e alle azioni di cui ai paragrafi 1, 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g, 2h, 2i, 2j, 2k e 2l conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notificazione al Comitato misto SEE prevista nell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo (*).

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2007.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Alan SEATTER

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.